

**MINISTERO DELLA SANITÀ'**  
**DECRETO 16 Settembre 1994, n. 657 (1)**

**Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e iscrizioni per la pubblicità sanitaria.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;

Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;

Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;

Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;

Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

**Art. 1. - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e gli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

**Art. 2. - Targhe**

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

**a)** avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;

**b)** essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

**c)** riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;

**d)** non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a)** avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;
- b)** essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- c)** riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d)** non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
- e)** riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.

3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

#### **Art. 3. – Insegne**

1. Le insegne concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche;

- a)** avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
- b)** gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
- c)** riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d)** essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e)** essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- f)** non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

#### **Art. 4. – Inserzioni**

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a)** occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
- b)** avere carattere o colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
- c)** non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
- d)** riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
- e)** riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura e le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.

3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie e simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

#### **Art. 5. - Cartelli segnaletici**

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa e l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

**Art. 6. - Autorizzazioni**

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

**Art. 7. - Norma transitoria**

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 1994, n. 280.